

---

Legge regionale 14 maggio 2018, n. 20

**Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008.**

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23.05.2018 )

INDICE

Art. 1 Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

Art. 2 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la nota del 17 aprile 2018 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato di aver rinunciato all'espressione del parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, un'ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;

2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è opportuno disporre stabilire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008*

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:

*“ 5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. ”.*

*Art. 2*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.